

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 24 luglio 2009)

A pagina 75, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a):

anziché: «a) per i vini di cui all'allegato IV, punti 1, 2, 3, 7-9, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, con:»,

leggi: «a) per i vini di cui all'allegato IV, punti 1, 2, 3, 7-9, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, è utilizzata una delle seguenti menzioni:».

A pagina 75, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), punto i):

anziché: «i) i termini “vino di (...)” oppure “prodotto in (...)”, oppure “prodotto di (...)”, o con termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;»,

leggi: «i) i termini “vino di (...)” oppure “prodotto in (...)”, oppure “prodotto di (...)”, o termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;».

A pagina 76, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b):

anziché: «b) per i vini di cui all'allegato IV, punti 4, 5 e 6, del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, con:»,

leggi: «b) per i vini di cui all'allegato IV, punti 4, 5 e 6, del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, è utilizzata una delle seguenti menzioni:».

A pagina 76, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto i):

anziché: «i) i termini “vino di (...)” oppure “prodotto in (...)”, oppure “prodotto di (...)”, oppure “sekt di (...)”, o con termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;»,

leggi: «i) i termini “vino di (...)” oppure “prodotto in (...)”, oppure “prodotto di (...)”, oppure “sekt di (...)”, o termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;».

A pagina 76, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c):

anziché: «c) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i termini “vino di (...)” oppure “prodotto in (...)”, oppure “prodotto di (...)”, o con termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;»,

leggi: «c) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i termini “vino di (...)” oppure “prodotto in (...)”, oppure “prodotto di (...)”, o termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;».
